



ORDINANZA SINDACALE

N. PART. 13 DEL 17-05-2020 - N. GEN. 35 DEL 17-05-2020

Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RECANTE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER GLI ORARI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE.

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. particolare. 10 del 02.05.2020 n. gen. 28 del 02.05.2020 con cui si disponeva l'articolazione degli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di cui all'allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020;

VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16.05.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 125 del 16.05.2020, che testualmente stabilisce all'art.1, comma 1, che «*A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.*»;

VISTO che il medesimo Decreto Legge n. 33 del 16.05.2020 all'art.1 comma 14, testualmente recita: "*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali*".

VISTO che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in data 15 maggio 2020, ha predisposto le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dal 18 maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull'intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art. 1, comma 13, del decreto legge approvato;

CONSIDERATO che tali Linee guida costituiscono le misure necessarie, allo stato delle attuali conoscenze in materia di trasmissione del contagio da COVID-19, per consentire il riavvio delle attività economiche, produttive e sociali;

CONSIDERATO che tali specifiche condizioni dovranno necessariamente essere affiancate dal rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, dalla collaborazione attiva dell'utenza tenuta a mettere in atto comportamenti virtuosi per il contrasto alla diffusione dell'epidemia e, infine, che resta salva ogni diversa misura precauzionale che ciascun operatore è tenuto a porre in essere anche in relazione all'obbligo di monitoraggio e rivalutazione del rischio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16.05.2020 che stabilisce all'art. 1:
"A decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:
a. commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;
b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi)
c. attività artigianali;
d. servizi di somministrazione di alimenti e bevande;

*e. attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l'esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore;
f. agenzie di viaggio.*

e quindi all'art. 6:

"Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto".

RITENUTO che la situazione epidemiologica pur evolvendo verso migliori condizioni suggerisce di mantenere alto il livello di attenzione per evitare recrudescenze del fenomeno infettivo ma al tempo stesso consente di riaprire quelle attività finora sospese dalle disposizioni normative adottate;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. per tutte le attività commerciali l'orario di apertura al pubblico dalle ore 07:00 e di chiusura fino alle ore 21:30 tutti i giorni della settimana;
2. per le attività di somministrazioni di alimenti e bevande con esclusione dei bar, l'orario di apertura al pubblico dalle ore 08:00 e di chiusura fino alle 23:30 tutti i giorni della settimana;
3. per i bar l'orario di apertura al pubblico dalle ore 04:00 e di chiusura fino alle 23:30 tutti i giorni della settimana;
4. per le attività di servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, centri estetici, tatuatori etc.) l'orario di apertura al pubblico dalle ore 07:00 e di chiusura fino alle 21:30 tutti i giorni della settimana;
5. per tutte le altre attività artigianali l'orario di apertura e di chiusura ritorna ad essere quello precedente alla dichiarazione dello stato di emergenza;
6. sono escluse dalle limitazioni orarie le farmacie e le parafarmacie;
7. La riapertura al pubblico di tutte le aree verdi CON DIVIETO ASSOLUTO di utilizzo dei giochi, con obbligo per i cittadini di indossare dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherine) a distanze inferiori al metro;
8. La riapertura del mercato settimanale del sabato e la riapertura domenicale del cimitero capoluogo e del Cimitero di Foglia con obbligo per i cittadini di indossare dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherine) a distanze inferiori al metro;
9. che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg o al T.A.R entro 60 gg;

DISPONE

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di renderla nota attraverso il sito internet del Comune e la pubblicazione vale come notifica agli interessati;

Di inoltrare copia della presente ordinanza, per le rispettive competenze a:

- Prefettura di Rieti: protocollo.prefri@pec.interno.it
- Comando Stazione Carabinieri Magliano Sabina :
- Comando di Polizia Locale

AVVERTE CHE

in caso di violazione alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, al trasgressore sarà comminata la sanzione da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art 7 bis


IL SINDACO
F.to (FALCETTA GIULIO)

data 17-05-2020

PUBBLICAZIONE N. 378

In data odierna, la presente ordinanza viene pubblicata
nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69) con n° 378.

Data 17-05-2020



**IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE**

F.to Eduardo Fusco

Per copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE
(Eduardo Fusco)

Data